

## CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI

### 1. GENERALITÀ

#### 1.1 Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni Generali") si applicheranno a tutte le forniture di un/di Bene/i (come di seguito definiti) ovvero alla prestazione di un/di Servizio/i (come di seguito definiti) effettuati dal Fornitore (come di seguito definito) a favore di Racing Force S.p.A. (RF - come di seguito definita), in adempimento di contratti, in qualsiasi forma perfezionatisi tra la vostra società e RF, come, ad esempio, mediante contratto con firma contestuale delle Parti (come definite di seguito) o mediante scambio di corrispondenza ("Contratto/i") oppure mediante conferma – espressa o per fatti concludenti – di ordini di acquisto (di seguito "Ordine/i"). Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli Ordini o dei Contratti, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali, l'efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata allo specifico Ordine o Contratto. Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno, quindi, ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.

#### 1.2 Definizioni

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato che segue:

"Affiliata/e" indica qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata da, controllante o sottoposta al comune controllo con tale persona giuridica/entità;

"Bene/i" devono intendersi tutti i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini o nei Contratti;

"Controllo" indica (i) nel caso di una società, la titolarità di oltre il 50% delle azioni con diritto di voto di tale società o, nel caso di qualsiasi altra entità, la titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili di tale entità o (ii) il potere di una persona fisica o giuridica da sola, o congiuntamente con una o più persone o enti, direttamente o indirettamente, di esercitare un'influenza dominante sulla gestione della controllata, in virtù della propria partecipazione al capitale sociale o di accordi contrattuali o in altro modo. I termini "Controllante" e "Controllata" devono avere analogo significato corrispondente.

"Fornitore" indica la società o l'entità che riceve e accetta l'Ordine;

"Funzionario Pubblico" indica qualsiasi funzionario designato, eletto o funzionario onorario o qualsiasi dipendente di qualsiasi governo nazionale, regionale o locale o di un ente pubblico internazionale o di un qualsiasi partito politico, funzionario di partito o candidato in qualsiasi Paese (inclusa qualsiasi persona fisica incaricata di un ufficio esecutivo, legislativo, giudiziario o amministrativo, sia elettivo che di nomina, o di qualsiasi organismo pubblico internazionale, incluse le Nazioni Unite o la Banca Mondiale, o qualsiasi persona fisica che ricopra qualsiasi carica o ufficio, o rappresenti, tali Governi, imprese pubbliche o società di proprietà dello Stato);

"Governo" indica ogni organo, agenzia, dipartimento, ambasciata o altro ente statale o organizzazione pubblica internazionale. Il termine include inoltre ogni società o altri enti di proprietà pubblica o controllati dal Governo;

“Informazioni Riservate” s’intendono, congiuntamente:

- (i) l’Informazione Tecnica e le Specifiche Tecniche,
- (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dall’Informazione Tecnica e dalle Specifiche Tecniche, relativa a RF, ai suoi materiali, prodotti, processi servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di RF al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti,
- (iii) i Risultati e
- (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta l’Informazione Tecnica e/o le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati;

“Informazione Tecnica” indica qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di RF al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza per la produzione del Bene o l’erogazione del Servizio;

“Leggi Anti-corrruzione” indica ogni normativa applicabile al Fornitore e/o a RF, e/o alla esecuzione delle obbligazioni previste a carico delle stesse ai sensi degli Ordini e dei Contratti, vigente in materia di anticorruzione, incluse le leggi di ogni ordine e grado, regolamenti, provvedimenti amministrativi, policy e procedure emesse da qualsiasi autorità competente;

“Parti” devono intendersi RF e il Fornitore;

“RF” indica la società Racing Force S.p.A., con sede legale in Ronco Scrivia (GE), P.IVA 02264760105, o la/le sua/sue Affiliata/e che ha/hanno concluso con il Fornitore l’/gli Ordine/i o il/i Contratto/i.

“Risultati” s’intendono tutte le invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, soluzioni, deliverables concepiti, attuati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione dell’/degli Ordine/i o del/i Contratto/i;

“Servizio/i” indica le attività e/o i servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Fornitore a RF e/o le opere la cui realizzazione è affidata al Fornitore da RF;

“Specifiche Tecniche” indica i disegni e le caratteristiche tecniche e/o funzionali che il Bene o il Servizio dovranno soddisfare.

### 1.3 Accettazione degli Ordini e variazioni

L’/Gli Ordine/i diventano impegnativi ed irrevocabili per RF a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d’ordine debitamente sottoscritta dal Fornitore per accettazione. RF potrà revocare l’/gli Ordine/i qualora il Fornitore non restituisca a RF la conferma d’ordine debitamente controfirmata per accettazione di tutte le condizioni previste dalla medesima entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’Ordine. RF potrà rifiutare la fornitura sino a quando il Fornitore non avrà restituito la conferma d’Ordine debitamente controfirmata come sopra indicato. Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine, si impegna a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità alle Specifiche Tecniche richiamate nello stesso.

Prima di iniziare la fornitura del Bene o la prestazione del Servizio, il Fornitore deve segnalare per iscritto ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle Specifiche Tecniche. In questo caso, le forniture e/o i Servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte di RF delle variazioni proposte dal Fornitore.

#### 1.4 Incedibilità dei Contratti e dei crediti – Divieto di mandato all'incasso

Il/i Contratto/i, l'/gli Ordine/i ed i crediti da essi derivanti non sono cedibili dal Fornitore, né è possibile conferire mandati all'incasso degli stessi; qualsiasi modifica o integrazione dei Contratti e degli Ordini richiede la forma scritta a pena di nullità e sarà limitata al particolare caso per il quale venga pattuita.

#### 1.5 Legge applicabile e foro competente

Gli ordini ed i Contratti sono disciplinati in ogni aspetto dalla legge italiana. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza dei Servizi e/o dei Contratti, la loro efficacia, validità esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione, nonché di ogni rapporto inerente o connesso ai Servizi e/o ai Contratti, e di ogni relativa ragione di dare e di avere, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova (Italia).

## 2. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

### 2.1 Obbligazioni relative al Fornitore

Durante l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla prestazione del/i Servizio/i affidato/gli ed in particolare si impegna:

- ▶ ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi affidatigli e garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;
- ▶ a mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di RF e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile;
- ▶ a mantenere in vigore per tutta la durata dell'/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i le polizze assicurative necessarie;
- ▶ a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite a RF relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
- ▶ a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, incluse quelle in materia di immigrazione, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere - a nominare un proprio referente nei rapporti con RF, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest'ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto prima dell'inizio della prestazione del/dei Servizio/i.

Qualora sia chiamato ad erogare un/dei Servizio/i presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici di RF, il Fornitore si impegna:

- ▶ a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di RF;
- ▶ ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore;
- ▶ ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere

di RF, sollevando espressamente e tenendo indenne RF da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.

I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore, che ne garantisce la piena idoneità all'uso cui sono destinati. Detti mezzi devono, per tutta la durata dell'attività e/o dell'/degli Ordine/i o del/dei Contratto/i, essere pienamente conformi alle normative vigenti ed assicurati. È fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà di RF, a meno di diverso accordo scritto tra le Parti.

## 2.2 Divieto di subfornitura e di subappalto

Salvo diverso preventivo accordo fra le Parti, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fabbricazione del/i Bene/i e/o la prestazione del/i Servizio/i oggetto dell'/degli Ordine/i o del/dei Contratto/i. Qualora il Fornitore intenda affidare a terzi anche parzialmente, la fabbricazione del/i Bene e/o la prestazione del/i Servizio/i dovrà darne comunicazione preventiva a RF per iscritto, la quale dovrà accettare per iscritto tale subfornitura.

## 2.3 Sicurezza delle informazioni

Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, diffusione o uso non consentiti, delle Informazioni Riservate, come definite all'art. 2. RF avrà facoltà di comunicare al Fornitore, che si impegna fin d'ora ad adottare, le condizioni o le misure di sicurezza da essa ritenute necessarie. RF ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi assunti con il presente articolo. A questo proposito, il Fornitore riconosce a RF il diritto di accedere direttamente, o tramite terzi, presso le proprie sedi, al fine di verificare gli adempimenti di quest'ultimo a quanto indicato al presente articolo.

## 2.4 Incident reporting

Il Fornitore si impegna sin d'ora a segnalare a RF, o, nel caso di impossibilità, entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, l'accadimento di qualsiasi evento che abbia determinato, o rischi di determinare, un furto, una perdita, un'alterazione, un accesso non consentito o non autorizzato alle Informazioni Riservate. La segnalazione andrà inoltrata ai seguenti recapiti:

Telefono: +39 010 96501 - E-mail: [security@racingforce.com](mailto:security@racingforce.com)

## 2.5 Rispetto delle Leggi

In relazione al/agli Ordine/i e/o al/ai Contratto/i e nel corso dell'esecuzione dei medesimi, il Fornitore dovrà assicurare la propria conformità e la conformità dei Beni o Servizi con tutte le leggi e i regolamenti applicabili, inclusi quelli relativi agli aspetti ambientali, di salute e sicurezza, nonché del diritto del lavoro.

## 2.6 Assicurazioni

Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa (con primaria compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato) a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità del fabbricante, derivanti dalla

dall'esecuzione degli Ordini e/o dei Contratti. Il Fornitore dovrà consegnare a RF, se richiesto, una copia della polizza assicurativa sopra menzionata.

## 2.7 Diritti di verifica di RF

Al fine di verificare il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal presente accordo, RF potrà richiedere per iscritto al Fornitore, in qualsiasi momento ed a propria discrezione, la seguente documentazione:

- ▶ copia aggiornata del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC) emesso dagli Istituti previdenziali ed assicurativi (riferito/i all'intera posizione contributiva del Fornitore);
- ▶ apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) con la quale il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità che risulta in regola con i pagamenti dei versamenti assistenziali e previdenziali (INAIL, INPS, Cassa Edile);
- ▶ Ogni altra utile documentazione, certificato, autorizzazione ritenuta necessaria in relazione all'esecuzione del Contratto;

Il Fornitore dovrà provvedere alla richiesta di RF senza ritardo e comunque entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta medesima.

In caso di: (i) mancata trasmissione della documentazione sopra dettagliata nei termini previsti, e/o (ii) mancata regolarizzazione dei versamenti dovuti dal Fornitore, RF potrà risolvere il/i Contratto/i e/o l'/gli Ordine/i ai sensi dell'art. 1454 c.c. a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, qualora il Fornitore non provveda ad adempiere entro il termine indicato in detta comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Resta inteso che il mancato esercizio da parte di RF della facoltà di verificare il corretto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi di legge, così come l'esito positivo delle verifiche eventualmente effettuate da RF ai sensi dell'articolo 1.9 e/o l'eventuale pagamento da parte di RF non potranno pregiudicare in nessun modo il diritto di RF ad essere manlevata ai sensi dell'articolo 7.5.2 ove vengano sollevate successivamente contestazioni nei confronti di RF da parte dei soggetti ivi indicati, intendendosi tali pagamenti effettuati da RF sempre con riserva.

Il Fornitore riconosce espressamente che il mancato esercizio da parte di RF del diritto ad essere manlevata ai sensi dell'articolo 11 così come il mancato esercizio della facoltà di risoluzione di cui all'articolo 7 non potranno in nessun modo intendersi quale rinuncia di RF all'esercizio dei medesimi.

## 3. RISCHIO E TITOLO - CONSEGNA ED ACCETTAZIONE

### 3.1 Passaggio del titolo ed accettazione

La proprietà del/i Bene/i si intenderà trasferita a RF al momento del passaggio del rischio come previsto dagli Incoterms di cui all'edizione pro tempore vigente, per la specifica modalità di resa concordata. La proprietà dell'opera realizzata in esecuzione del/i Servizio/i si intenderà trasferita a RF al momento della relativa accettazione da parte di quest'ultima.

In entrambi i casi ed ove applicabile, il/i Bene/i e/o il/i Servizio/i (ovvero l'eventuale opera oggetto dello/degli stesso/i) si intenderanno definitivamente accettati da RF solo all'esito positivo delle procedure di controllo, da

svolgersi da parte di RF entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento o con differenti tempistiche concordate per iscritto tra le Parti.

### 3.2 Luogo e tempi di consegna - Imballaggi

Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati negli Ordini e/o nei Contratti (da considerarsi essenziali nell'interesse di RF), rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate.

RF ha facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito, a spese del Fornitore o di addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.

L'imballaggio ed il trasporto del/i Bene/i devono essere effettuati con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.

### 3.3 Ritardata consegna

In caso di ritardo nella consegna del/i Bene/i e/o nella prestazione del/i Servizio/i, RF avrà il diritto di applicare una penale per il ritardo pari – salvo diversa misura eventualmente pattuita nell'/negli Ordine/i o nel/nei Contratto/i – allo 0.5% per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 10% del prezzo del Bene non consegnato o del Servizio non completato entro il termine pattuito.

In aggiunta alla penale sopra prevista RF avrà il diritto al risarcimento integrale di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione o vendita, derivanti dal ritardo nella consegna del/i Bene/i o nel completamento del/i Servizio/i.

### 3.4 Incoterms

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale del/i Bene/i dal Fornitore a RF, si applicheranno le norme Incoterms richiamate nell'Ordine o nei Contratti.

## 4. FORZA MAGGIORE

Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti nell'/negli Ordine/i e nel/nei Contratto/i la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti che sia impedita da circostanze oggettive che siano imprevedibili e che siano al di fuori del proprio controllo.

Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore guerre, incendi, pandemie, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo e ordini della pubblica Autorità non direttamente o indirettamente derivanti da una violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi contrattuali.

La Parte che fosse impedita nell'adempimento dei propri obblighi da un evento di Forza Maggiore dovrà darne immediata comunicazione per iscritto all'altra Parte e dovrà adottare ogni ragionevole sforzo per ovviare a tale impedimento e continuare l'adempimento dei propri obblighi contrattuali.

## 5. PREZZI E PAGAMENTI

Salvo diversi accordi scritti, i prezzi indicati negli Ordini e nei Contratti si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione.

Il Fornitore riconosce espressamente che tutte le fatture dallo stesso emesse dovranno riportare obbligatoriamente il numero di ordine di acquisto emesso da RF in relazione alla fornitura del relativo Bene e/o del Servizio.

Il Fornitore riconosce espressamente che ogni pagamento in proprio favore potrà essere eseguito soltanto alla domiciliazione bancaria dallo stesso istituita in Italia.

## 6. RECESSO

RF avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i relativo alle prestazioni di Servizi mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore. In tal caso, nulla sarà dovuto da RF al Fornitore in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data.

## 7. RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell'/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, RF potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz'altro risolto.

In aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo, RF potrà risolvere il/i Contratto/i e/o l'/gli Ordine/i in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che RF indicherà nella stessa comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi per causa o fatto del Fornitore:

- a) liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- b) pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari;
- c) associazione o sottoposizione a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di RF;
- d) inadempimento agli obblighi di cui all'art. 1.4 (Incedibilità dei Contratti e dei crediti – Divieto di mandato all'incasso)
- e) inadempimento agli obblighi di cui all'art. 2 (Obblighi e responsabilità del Fornitore), ivi incluso l'inadempimento agli obblighi di divieto di subfornitura e di subappalto di cui all'art. 2.2;
- f) Violazione degli obblighi di Garanzia di cui agli artt. 8.1, 8.2 e 8.3;
- g) inadempimento agli obblighi di Proprietà Intellettuale di cui all'art. 10;
- h) violazione di una qualsiasi delle disposizioni dell'art. 13 (Modello 231, Codice Etico e corporate responsibility);
- i) violazione di uno qualsiasi degli impegni e delle garanzie di cui all'art. 14 (Anti-Corruzione);
- j) inadempimento agli obblighi di legge in ordine al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti;

k) inadempimento agli obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi.

RF potrà inoltre risolvere ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per RF l'esecuzione di un/degli Ordine/i o di un/dei Contratto/i.

La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all'articolo 9 (Informazioni Riservate), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

## 8. QUALITÀ E QUANTITÀ

### 8.1 Garanzia sul titolo

Il Fornitore garantisce che il Bene fornito è privo di ipoteche, privilegi, garanzie, oneri o diritti altrui di ogni sorta.

### 8.2 Garanzia sulla salute e sicurezza

Il Fornitore garantisce che il Bene fornito è costituito solo da materiali e componenti non pericolosi (ad es. che non contengano amianto) o comunque non vietati dalle leggi, regolamenti (italiani ed europei) e/o da ogni altra normativa applicabile.

### 8.3 Garanzie di qualità

Il Fornitore garantisce che il/i Bene/i consegnati ed il/i Servizio/i resi saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche. Il/i Bene/i ed il/i Servizio/i oggetto della fornitura saranno considerati difettosi qualora:

- a) non risultino conformi a quanto prescritto dall'/dagli Ordine/i e/o dal/dai Contratto/i, oppure
- b) non rispecchino le caratteristiche possedute dai campioni e prototipi consegnati dal Fornitore.
- c) non siano idonei all'uso per cui RF intendeva utilizzarli.

RF ha la facoltà di condurre delle verifiche presso il Fornitore sia per l'eventuale verifica del/dei Bene/i e/o del/dei Servizio/i o per l'accettazione del/dei Bene/i e/o del/dei Servizio/i stesso, sia sul sistema qualità implementato all'interno dell'organizzazione del Fornitore.

### 8.4 Richiesta di garanzia

Fatto salvo ogni diritto spettante a RF ai sensi dell'/degli Ordine/i e del/dei Contratto/i, nonché per legge, il Fornitore, su richiesta di RF ed entro il ragionevole termine fissato dalla stessa, dovrà provvedere a riparare o sostituire il Bene difettoso o a rendere il Servizio in maniera conforme con l'Ordine o con il Contratto applicabile. Qualora il Fornitore non provveda a quanto sopra previsto, RF potrà, alternativamente ed a sua discrezione, (i) risolvere il/i Contratto/i o l'/i Ordine/i in conformità a quanto previsto al precedente art. 6, (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo del/dei Bene/i o del/dei Servizio/i difettosi, oppure (iii) qualora solo parte del/i Bene/i o del/dei Servizio/i siano difettosi, far eseguire da terzi di sua scelta ed a spese del Fornitore la fornitura del/i solo/i Bene/i difettoso/i o la prestazione del/i solo/i Servizio/i non conforme/i.

Qualora, in ottemperanza al disposto di norme applicabili in materia, RF decida di intraprendere una campagna di richiamo o comunque di sostituzione dei propri prodotti a causa di difetti dei Beni fornitile dal Fornitore, in tal caso

il Fornitore terrà indenne RF da qualsiasi azione, diritto pretesa di terzi al riguardo nonché da ogni costo, onere e spesa necessari per la realizzazione della campagna di richiamo o di sostituzione dei prodotti di RF.

Ogni richiesta di garanzia dovrà coprire tutti i costi sostenuti in conseguenza della garanzia e dovrà includere, a titolo di esempio, i costi di trasporto, e dei testi. Il Fornitore si obbliga ad indennizzare RF per i pregiudizi subiti, inclusi i danni patiti derivanti dalla richiesta di garanzia, in conseguenza della non disponibilità o non conformità del Bene e/o del Servizio.

## 8.5 Durata degli obblighi di garanzia

Salvo quanto eventualmente previsto dall'/dagli Ordine/i e/o dal/dai Contratto/i, il Fornitore garantisce l' idoneità all'uso del/i Bene/i fornito per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna.

## 8.6 Quantità

Qualora i quantitativi di Bene/i consegnati non risultassero conformi ai volumi pattuiti nell'/negli Ordine/i o nel/nei Contratto/i, RF potrà, a sua scelta:

- a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive;
- b) chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda prontamente;
- c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di merce risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all'inadempienza del Fornitore.

RF dovrà esercitare le facoltà qui sopra previste entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del/dei Bene/i.

## 9. INFORMAZIONI RISERVATE

In merito alle Informazioni Riservate eventualmente ricevute da RS, il Fornitore è tenuto a:

- a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
- b) mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
- c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di RF, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ed a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto, fermo restando che il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di RF, consegnerà a RF una certificazione attestante l'avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra;
- d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti;
- e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da RF;
- f) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
- g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustificano la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
- h) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;

i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;

j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di RF per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 2 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.

Indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale con il Fornitore, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore di cui al presente articolo cesseranno di essere efficaci quando tutte le Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Fornitore.

## 10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

### 10.1 Utilizzo dei Risultati

Nel caso in cui l'utilizzo dei Risultati comporti l'uso di qualsiasi brevetto, software, know-how o altro diritto di proprietà intellettuale, di cui il Fornitore abbia diritto di disporre ("Diritti del Fornitore"), il Fornitore concede fin d'adesso a RF licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, perpetua, trasferibile, con diritto di sub-licenziare, di utilizzare i Diritti del Fornitore al solo fine dell'utilizzo, da parte di RF, dei Risultati.

Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

### 10.2 Proprietà industriale del Fornitore

Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, i loro componenti ed accessori nonché (in quanto applicabile) le opere dal medesimo realizzate per RF, l'utilizzo dei Servizi forniti (in entrambi i casi, anche se successivamente elaborati da RF o da terzi per conto di RF) non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati i loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di RF, del/i Bene/i e/o del/i Servizio/i e tenendo comunque RF indenne da tali pretese.

Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di RF, suoi successori a qualsiasi titolo ed anche nel ramo d'azienda o parte di esso, suoi clienti e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro), suoi eventuali diritti di privativa industriale sul/i Bene/i o sul/i Servizio/i. Se non espressamente indicato al Fornitore prima del perfezionamento degli Ordini e dei Contratti, si deve intendere che il Bene è libero per l'esportazione verso il Paese - indicato nell'Ordine o nel Contratto stesso - in cui deve avere luogo la consegna.

## 11. INDENNIZZO

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne RF e i suoi rappresentanti da ogni perdita, pretesa, costo o spesa (incluse le spese per difese in giudizio) di quest'ultima o dei propri rappresentanti conseguenti o relativi a

qualsiasi inadempimento e/o a qualsiasi violazione del/dei Contratto/i e/o dell'/degli Ordine/i o comunque in relazione alla fornitura e/o uso del/dei Bene/i e/o svolgimento del/dei Servizio/i da parte del Fornitore.

Il Fornitore garantisce, manleva e tiene indenne RF da qualsiasi pregiudizio, spesa (ivi incluse eventuali sanzioni comminate ai sensi di legge), costo, danno che possano alla stessa derivare in conseguenza della violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui all'articolo 2, nonché da ogni pretesa venisse avanzata, ivi comprese quelle volte a ottenere o che presuppongano il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato o di qualsivoglia altro tipo in capo a RF, nei confronti di RF stessa dai dipendenti (o altro personale anche in forza con contratti di natura diversa) del Fornitore o dai suoi eredi e/o aventi causa e/o da terzi, inclusi pubblici enti ed autorità, per stipendi, indennità, versamenti previdenziali e/o assistenziali e quant'altro previsto dalla vigente normativa, ivi incluse sanzioni comminate da qualsiasi ente o autorità, in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Fornitore o alla sua cessazione.

## 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY

Visto l'art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), RF, al solo fine di gestire il/i rapporto/i contrattuale/i di fornitura/acquisto, effettua il trattamento dei dati personali che riguardano il Fornitore (ove si tratti di impresa individuale, imprenditore o professionista) e i relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per instaurare ed eseguire il/i rapporto/i contrattuale/i, per l'adempimento dei correlati obblighi normativi e per l'eventuale esercizio o difesa di diritti. Il conferimento dei dati personali è dunque necessario per tali attività contrattuali che, senza i dati, non sarebbe possibile iniziare e svolgere correttamente.

Tali dati sono conservati in archivi cartacei e/o informatici gestiti da RF per la durata dei rapporti contrattuali e per i tempi previsti dalla legge a fini amministrativi e contabili, fatta salva la necessità di conservazione per periodi ulteriori per finalità difensive. Tali dati saranno conosciuti dal personale autorizzato di RF e trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale RF e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge, nonché a società che, quali responsabili del trattamento, svolgono attività di supporto tecnico e organizzativo e a società che, quali autonome titolari del trattamento, svolgono attività di supporto su richiesta di RF.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del RGPD (quali: conoscere in ogni momento i suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi, esercitare il diritto alla portabilità dei dati) rivolgendosi alla società RF con cui il Fornitore abbia in essere l'Ordine/il Contratto, inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: [security@racingforce.com](mailto:security@racingforce.com) o alla sede legale.

Resta infine fermo il diritto dell'interessato di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per l'eventuale tutela dei propri dati personali e dei propri diritti.

L'interessato può altresì rivolgersi al Responsabile Protezione dei Dati ("DPO") di Racing Force S.p.A. presso la sede legale della Società – e-mail: [security@racingforce.com](mailto:security@racingforce.com).

Il Fornitore garantisce a RF che i relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori abbiano ricevuto un'idonea informativa sul trattamento dei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento delle attività

oggetto del rapporto contrattuale e che i loro dati personali siano lecitamente utilizzabili da RF per tali finalità, nei termini sopra indicati.

### 13. ETICA DI BUSINESS E CORPORATE RESPONSIBILITY

RF considera i diritti umani e l'etica valori fondanti del proprio operato, a cui sono improntati la gestione delle proprie attività e i rapporti con terze parti.

RF adotta un Codice di Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, che stabiliscono un elevato livello di integrità per Racing Force, impegnando la Società a far fronte alle responsabilità fondamentali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione.

Il Codice etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di RF sono pubblicati e disponibili sul sito internet aziendale [www.racingforce.com](http://www.racingforce.com).

Alla luce di quanto sopra, il Fornitore dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di Racing Force pubblicati sul sito [www.racingforce.com](http://www.racingforce.com) e si impegna a rispettarne le prescrizioni.

### 14. ANTICORRUZIONE

Il Fornitore si impegna a rispettare le "Leggi Anticorruzione". In particolare, si obbliga a:

- a) rispettare le Leggi Anticorruzione nello svolgimento dell'attività diretta ad ottenere tutte le licenze, le autorizzazioni e i permessi richiesti da qualsiasi autorità competente in relazione all'/agli Ordine/i ed al/ai Contratto/i;
- b) a non violare, né permettere, autorizzare o tollerare alcuna violazione delle Leggi Anticorruzione;
- c) a non effettuare pagamenti né ad offrire, corrispondere o promettere - direttamente o indirettamente - denaro o altre utilità, ai soggetti nel seguito elencati allo scopo di facilitare RF nell'ottenere o mantenere vantaggi nella propria attività di impresa, di procurare alcun vantaggio a RF o a qualsiasi persona o entità in relazione all'/agli Ordine/i ed al/ai Contratto/i o di influenzare il contenuto di qualsiasi atto o decisione di qualsiasi funzionario, organo governativo, ente pubblico:
  - ▶ Funzionari pubblici. Si precisa che una persona non cessa di essere un funzionario pubblico anche qualora agisca a titolo privato o per il fatto di agire senza alcun compenso; o
  - ▶ Partiti politici o funzionari di partito; o
  - ▶ Ogni persona, sapendo che tutto o parte del denaro o altre utilità saranno offerti, consegnati o promessi - direttamente o indirettamente - ad ognuna delle persone o organizzazioni sopra identificate.

Il Fornitore inoltre:

- a) dichiara e garantisce che, per quanto di sua conoscenza, i propri amministratori e dirigenti apicali e gli amministratori e dirigenti apicali di chi ne detiene il controllo, non sono stati condannati o dichiarati colpevoli con sentenza non più impugnabile, o è stata nei loro confronti emessa una sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati di corruzione o truffa.

b) dichiara e garantisce che, sulla base delle informazioni attualmente a sua disposizione, né lo stesso Fornitore, né chi ne detiene il controllo, né i propri amministratori e dirigenti apicali, né gli amministratori e i dirigenti apicali di chi ne detiene il controllo sono stati dichiarati da un Governo o un'autorità pubblica anche sovranazionale o un'autorità giudiziaria, interdetti, sospesi o proposti per la sospensione o interdizione o comunque non ammessi a partecipare ad appalti pubblici;

c) dichiara e garantisce di non aver offerto di pagare, di non aver pagato e che non pagherà, a persone fisiche o giuridiche per conto di RF elargizioni a fini politici; e

d) si impegna a conservare, in maniera chiara, corretta e veritiera, tutte le registrazioni e scritture contabili nonché le registrazioni delle spese e delle entrate effettuate in relazione al/agli Ordine/i ed/o al/ai Contratto/i, incluse le registrazioni di pagamenti effettuati a terze parti in relazione al/gli Ordine/i ed/o al/i Contratto/i, giustificate da fatture dettagliate secondo i principi contabili generalmente accettati. Inoltre, il Fornitore renderà la suddetta documentazione disponibile in caso di richiesta di verifica da parte, o per conto di RF, previa comunicazione scritta di quest'ultima da inviarsi con quindici (15) giorni di preavviso. Le attività di verifica saranno condotte durante l'orario di lavoro, presso la sede principale del Fornitore, che fornirà ogni ragionevole assistenza per esaminare ed effettuare copie delle suddette informazioni. RF considererà le informazioni di cui è venuta a conoscenza durante le attività di verifica come "Informazioni Confidenziali" in adempimento di quanto previsto all'articolo 2.1 delle Condizioni Generali.

Il Fornitore farà sì che le proprie società controllanti, controllate, società assoggettate a comune controllo, così come i propri e i loro amministratori, dirigenti apicali, consulenti, rappresentanti, dipendenti e agenti rispettino le previsioni di cui al presente articolo 14.

Il Fornitore riconosce che, in caso di violazione da parte sua di uno qualsiasi degli impegni e delle garanzie previste nel presente articolo 14, RF potrà sospendere con effetto immediato l'esecuzione delle proprie obbligazioni, restando impregiudicato il diritto per la stessa di risolvere l'/gli Ordine/i ed/o il/i Contratto/i ai sensi dell'articolo 6. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne RF e i suoi rappresentanti da ogni perdita, pretesa, costo o spesa (incluse le spese per difese in giudizio) di quest'ultima o dei propri rappresentanti conseguente o relativo a qualsiasi inadempimento degli impegni e/o violazione delle garanzie previste nel presente articolo 14 e/o a qualsiasi violazione delle Leggi Anti-corruzione da parte del Fornitore, qualsiasi delle proprie società controllanti, controllate, società assoggettate a comune controllo, dei propri o dei loro amministratori, dirigenti apicali, rappresentanti, dipendenti e agenti.

**CONFERMA D'ORDINE**

Con riferimento al Vostro Ordine sopra citato, accettiamo i termini e le condizioni in esso contenute. Accettiamo inoltre senza riserva alcuna le Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RF ad esso allegate.

Timbro e firma del Fornitore

Approviamo specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di RF allegate all'Ordine:

1.4 Incedibilità dei Contratti e dei crediti – Divieto di mandato all'incasso

1.5 Legge applicabile e foro competente

2.2 Divieto di subfornitura e di subappalto

3.3 Ritardata consegna

6 Recesso

7 Risoluzione

8 Qualità e Quantità

11 Indennizzo

13 Etica di Business e Corporate Responsibility

i termini di pagamento indicati nel Vostro Ordine sopra citato.

Timbro e firma del Fornitore